



SCHEMA DI CONVENZIONE  
PER LA FORNITURA DI ARREDI PER UFFICIO PER LE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23  
DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23  
DICEMBRE 2000 N. 388  
LOTTO \_\_\_\_  
CIG \_\_\_\_\_

TRA

**Consip S.p.A.**, a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, dott. Danilo Oreste Broggi, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data \_\_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**");

E

\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, Via \_\_\_, in persona del \_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_ (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

OPPURE

- \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, Via \_\_\_, in persona del \_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, via \_\_\_, e la mandante \_\_\_, con sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, via \_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_ repertorio n. \_\_\_\_\_;  
(nel seguito per brevità congiuntamente anche "**Fornitore**")



## PREMESSO

- a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica - (nel seguito per brevità anche "**Ministero**"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza dell'importo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato a Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "*Information Technology*";
- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 29 gennaio 2008 tra il Ministero e Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
- d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della



sua validità ed efficacia;

- f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
- g) che Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione di fornitura di arredi per ufficio per le Pubbliche Amministrazioni, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 9 Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_;
- h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto \_\_\_\_ della procedura di cui sopra a tal fine indetta da Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva rilasciata dalla \_\_\_\_ ed avente n. \_\_\_\_ per un importo di Euro \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, la cauzione rilasciata dalla \_\_\_\_ ed avente n. \_\_\_\_ per un importo pari ad Euro \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla \_\_\_\_ ed avente n. \_\_\_\_ stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
- k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;



- m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

*Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate*

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ARTICOLO 1

#### VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica), l'Allegato "C" (Offerta Economica), l'Allegato "D" (Modello di Ordinativo di Fornitura); l'Allegato "E" (Corrispettivi e tariffe), l'Allegato "F" (Condizioni Generali).

### ARTICOLO 2

#### ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
  - a) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'Allegato "A";
  - b) **Offerta Tecnica**: il documento di cui all'Allegato "B";
  - c) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "C";
  - d) **Condizioni Generali**: il documento di cui all'Allegato "F";
  - e) **Data di Accettazione**: si intende la data di esito positivo della verifica e di conseguente accettazione della fornitura;
  - f) **Fornitore**: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del Lotto \_\_\_\_ della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
  - g) **Lotto**: comprende l'affidamento delle prestazioni che il Fornitore è tenuto ad eseguire, nei limiti dell'importo massimo della Convenzione, in favore delle Amministrazioni site nel territorio geografico delimitato dai confini delle seguenti Regioni: \_\_\_\_\_;
  - h) **Importo massimo della Convenzione**: si intende l'importo corrispondente a \_\_\_\_\_;
  - i) **Prodotti o Catalogo dei Prodotti**: i prodotti di arredo ed i prodotti complementari oggetto della Convenzione, quali risultanti dalla Tabella A e dalla Tabella B dell'Offerta Tecnica;
  - j) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo)**: il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 che effettua le verifiche ispettive.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della



Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

### **ARTICOLO 3**

#### **DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA**

1. La presente Convenzione è regolata:
  - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
  - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio di Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

### **ARTICOLO 4**

#### **OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore, ed in favore delle singole Amministrazioni Contraenti con sede nel territorio delle Regioni \_\_\_\_\_, della fornitura di arredi per ufficio, dei servizi accessori ed opzionali (a pagamento) tutto come meglio specificato nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare di gara e nell'Offerta Tecnica, ivi inclusi quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "*Information Technology*".
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche di cui al Lotto \_\_\_\_, a prestare le seguenti attività:
  - a) fornitura di arredi per ufficio compresi nel Catalogo dei Prodotti come definito nel Capitolato Tecnico;
  - b) prestazione dei servizi accessori di:
    - progettazione degli ambienti, incluse le attività di rilievo e di restituzione informatica dei dati grafici ed alfanumerici, livello standard;
    - trasporto, consegna, montaggio e collaudo dei prodotti;



- manutenzione per \_\_\_\_ mesi (24 o la misura migliorativa offerta in sede di gara) e ricambi per \_\_\_\_ anni (5 o la misura migliorativa offerta in sede di gara);
  - customer care;
- c) prestazione dei servizi opzionali, quindi da erogarsi se espressamente richiesti dall'Amministrazione, di:
- progettazione degli ambienti, incluse le attività di rilievo e di restituzione informatica dei dati grafici ed alfanumerici, livello superiore;
- d) gli ulteriori adempimenti di:
- ricezione degli Ordinativi di fornitura;
  - organizzazione della logistica, centri di assistenza e pianificazione delle consegne;
  - monitoraggio della fornitura;
  - reportistica;
  - gestione dei reclami;
  - ogni ulteriore attività stabilita nella presente Convenzione,
- tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo pari a \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/00).
3. Il Fornitore ha l'obbligo di dare esecuzione ad Ordinativo di Fornitura aventi ad oggetto la fornitura di prodotti di arredo per un importo minimo non inferiore ad almeno Euro 20.000,00= (ventimila/00), IVA esclusa; per Ordinativi di Fornitura di importo inferiore al predetto importo minimo, il Fornitore ha facoltà di darvi esecuzione.
4. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica.
5. Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto importo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.

## ARTICOLO 5

### DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di n. 24 (ventiquattro) mesi a decorrere da \_\_\_\_\_ (gg/mm/aaaa); tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori n. 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta di Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con n. 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti dell'importo massimo stabilito.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di



fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito l'importo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

2. La durata dei singoli Contratti di Fornitura è determinata dalla durata della manutenzione pari a \_\_\_\_ mesi (*n. 24 o la misura migliorativa offerta in sede di gara*) e dalla garanzia pari \_\_\_\_ anni (*n. 5 o la misura migliorativa offerta in sede di gara*);

## ARTICOLO 6

### MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. Preliminarmente all'Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione Pubblica interessata all'acquisizione di quanto oggetto della presente Convenzione, svolta l'analisi dei propri fabbisogni, dovrà procedere alla emissione della "*Richiesta di Sopralluogo*" da inviare al Fornitore, tutto secondo le modalità stabilite nel paragrafo 2.1, lettera a), del Capitolato Tecnico; tale attività potrà essere esperita anche mediante l'ausilio del servizio di customer care messo a disposizione dal Fornitore. Del sopralluogo e delle attività previste per tale fase, come stabilite nel paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico, verrà redatto apposito verbale tra l'Amministrazione e il Fornitore.
2. Entro il termine perentorio di n. 7 (sette) giorni solari decorrenti dalla ricezione della predetta richiesta, il Fornitore ha l'obbligo di riscontrare a mezzo fax l'Amministrazione e di proporre una data per il sopralluogo che dovrà essere fissata, ed il sopralluogo svolgersi, salvo diverso accordo tra le parti, entro il termine di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla ricezione della "*Richiesta di Sopralluogo*", pena l'applicazione delle penali di cui oltre.  
Delle attività di sopralluogo verrà redatto verbale di sopralluogo tra le parti.
3. Successivamente, conclusa la fase del sopralluogo, il Fornitore dovrà redigere e consegnare all'Amministrazione richiedente, entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni solari dall'avvenuto sopralluogo, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, e salvo diverso accordo tra le parti, una "*Relazione preliminare*" alle modalità stabilite nel paragrafo 2.1, lettera b), del Capitolato Tecnico.
4. Sulla base della predetta "*Relazione preliminare*", l'Amministrazione richiedente - attraverso il Supervisore - ed il Fornitore attraverso il Responsabile del Servizio - procederanno alla definizione della strategia dell'acquisizione.
5. Definita la strategia, l'Amministrazione dovrà inviare al Fornitore una "*Richiesta di Layout*" in ragione di quanto stabilito nel paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico. In particolare, salvo quant'altro stabilito nel richiamato paragrafo del Capitolato Tecnico, nel predetto documento dovrà essere indicato:
  - l'immobile (o gli immobili) e le superfici interessate alla progettazione,
  - il livello di progettazione degli ambienti richiesto, standard o superiore,
  - la tipologia e la quantità dei prodotti (d'arredo e complementari) necessari.
6. In caso di progettazione degli ambienti di livello standard, svolte le attività propedeutiche di rilievo architettonico, rilievo inventariale e di restituzione informatica dei dati grafici ed alfanumerici, il Fornitore dovrà consegnare all'Amministrazione richiedente, entro il termine perentorio di n. 30 (trenta) giorni decorrenti dalla "*Richiesta di Layout*", pena l'applicazione delle penali di cui oltre:





- il Progetto, con allegato
- il Dettaglio della fornitura (ove dovranno essere individuati i codici dei prodotti oggetto della fornitura)

Il Progetto e quanto allo stesso allegato e/o connesso sarà oggetto di approvazione da parte dell'Amministrazione, la quale, entro n. 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento del progetto, potrà richiedere modifiche o integrazioni da formalizzare per iscritto al Fornitore che, a sua volta, dovrà apportare gli opportuni interventi e trasmettere il documento rettificato entro il termine perentorio di n. 7 (sette) giorni lavorativi dalla relativa richiesta (scritta), pena l'applicazione delle penali di cui oltre. Ove l'Amministrazione, entro il citato termine di n. 30 (trenta) giorni solari, non dia al Fornitore alcuna risposta, il progetto si riterrà approvato e l'Amministrazione, qualora non proceda con l'emissione dell'ordinativo di fornitura entro i successivi n. 30 (trenta) giorni solari, dovrà provvedere al pagamento del progetto stesso secondo quanto previsto di seguito al comma 9 del presente articolo;

7. In caso di progettazione degli ambienti di livello superiore, svolte le attività propedeutiche di rilievo architettonico, rilievo inventariale e di restituzione informatica dei dati grafici ed alfanumerici, il Fornitore, entro il termine perentorio di n. 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla "*Richiesta di Layout*", pena l'applicazione delle penali di cui oltre, dovrà consegnare all'Amministrazione richiedente:
  - il "Progetto Preliminare" (come definito nella tabella B del D.M. 04/04/2001)
  - il Dettaglio della fornitura (ove dovranno essere individuati i codici dei prodotti oggetto della fornitura)
- Il "progetto preliminare" sarà oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione che potrà richiedere, entro n. 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento del progetto, modifiche o integrazioni da formalizzare per iscritto al Fornitore, il quale, dovrà, a sua volta, apportare gli opportuni interventi e trasmettere il documento rettificato entro n. 15 (quindici) giorni lavorativi dalla richiesta scritta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. Ove l'Amministrazione, tramite il Supervisore, entro il citato termine di n. 30 (trenta) giorni solari, non dia al Fornitore alcuna risposta, il progetto si riterrà approvato e l'Amministrazione dovrà provvedere al pagamento del progetto stesso secondo quanto previsto di seguito al comma 10 del presente articolo.
8. Approvato il Progetto, l'Amministrazione emetterà l'Ordinativo di Fornitura ove saranno indicati: i) l'esatta tipologia e quantità dei prodotti oggetto della fornitura.
9. In caso di progettazione degli ambienti di livello standard, laddove l'Amministrazione non si determinasse ad emettere l'Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione medesima dovrà corrispondere al Fornitore un corrispettivo per le attività svolta determinato in una misura pari ad Euro 2,00 (due/00) IVA esclusa per m<sup>2</sup>, in ragione dell'estensione degli ambienti oggetto di progettazione. Nel caso in cui successivamente l'Amministrazione dovesse emettere l'ordinativo di fornitura relativamente a una progettazione standard già approvata e remunerata al Fornitore, l'importo corrispondente dovrà essere defalcato dal Fornitore nella fatturazione relativa ai prodotti oggetto della fornitura.





10. In caso di progettazione degli ambienti di livello superiore, quale servizio opzionale (a pagamento) l'Amministrazione richiedente dovrà in ogni caso corrispondere al Fornitore (anche in caso di emissione dell'Ordinativo di Fornitura) un corrispettivo determinato sulla base della percentuale stabilita per le tariffe professionali degli ingegneri ed architetti (categoria "Id", ovvero "Ie" qualora unitamente a detto servizio venga richiesto anche il servizio di progettazione di immagine degli interni) per le attività "Progetto Preliminare", applicata al valore delle opere oggetto di progettazione, quindi con esclusione del valore delle forniture di prodotti.

## **ARTICOLO 7**

### **CONSEGNA, COLLAUDO E ACCETTAZIONE**

1. La consegna della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel paragrafo 2.6 del Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
2. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di consegna ai piani, il montaggio, l'installazione, l'asportazione ed il trasporto ai centri di raccolta pubblici dei materiali di risulta e degli imballaggi, da eseguirsi nel rispetto della normativa vigente.
3. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, la consegna entro e non oltre i termini indicati nel paragrafo 2.6 del Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Il predetto termine potrà essere prorogato di n. 15 (quindici) giorni solari, qualora i termini ordinari intercorrano nel mese di Agosto, ovvero dal 20 Dicembre al 6 Gennaio).

Il predetto termine ordinario potrà essere interrotto, su comunicazione scritta del Fornitore all'Amministrazione Contraente, qualora con il valore dell'Ordinativo di Fornitura di interesse entro il mese venga raggiunto il valore massimo mensile delle consegne, pari all'8,5% (otto virgola cinque per cento) dell'importo massimo della Convenzione. In tale caso, il Fornitore dovrà altresì comunicare all'Amministrazione Contraente la nuova data di consegna il cui termine di n. 50 (cinquanta) giorni solari decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato superato il predetto valore massimo mensile.

4. Dell'avvenuta completa consegna caso di progettazione degli ambienti di livello standard, ed esecuzione di tutte le attività connesse nella stessa di quanto oggetto dell'Ordinativo di Fornitura verrà redatto apposito verbale tra le parti secondo quanto stabilito nel paragrafo 2.6 del Capitolato Tecnico.
5. Entro il termine di n. 20 (venti) giorni solari dalla data del verbale di consegna l'Amministrazione potrà sottoporre la fornitura a collaudo secondo quanto stabilito nel predetto paragrafo 2.6 del Capitolato Tecnico; delle operazioni di verifica e collaudo verrà redatto apposito verbale tra le parti.

La data del verbale di positivo collaudo, ovvero, in difetto di collaudo, decorso il predetto termine, avrà valore di "Data di Accettazione" della fornitura.

I prodotti oggetto di negativo collaudo dovranno essere sostituiti dal Fornitore entro il termine di n. 10 (dieci) giorni solari e/o svolgere ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato, salvo in ogni caso



l'applicazione delle penali di cui oltre; i nuovi prodotti verranno sottoposti a verifica secondo quanto sopra stabilito.

6. Le Amministrazioni Contraenti e Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle forniture rese disponibili.

## ARTICOLO 8

### SERVIZI CONNESSI E SERVIZI OPZIONALI

1. Oltre a quanto sopra previsto, il Fornitore è tenuto a prestare i servizi connessi di:
  - manutenzione per \_\_\_ mesi (*24 o la misura migliorativa offerta in sede di gara*) e ricambi per \_\_\_ anni (*5 o la misura migliorativa offerta in sede di gara*), secondo le modalità stabilite nel paragrafo 2.8 del Capitolato Tecnico, anche mediante i centri di assistenza di cui al paragrafo 2.9 del Capitolato Tecnico,
  - customer care, con finestra di erogazione \_\_\_\_\_ (*base o estesa se oggetto di Offerta tecnica*) con le funzioni e secondo le modalità stabilite nel paragrafo 2.9 del Capitolato Tecnico, servizio che dovrà essere attivo entro il termine di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla stipula della presente Convenzione, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
2. Consip S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi delle Amministrazioni Contraenti, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nel paragrafo 6 del Capitolato Tecnico, l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip S.p.A. entro n. 15 (quindici) giorni solari dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
3. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "*Information Technology*", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.
4. Salvo quanto previsto al precedente articolo 6, il Fornitore, se espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente, dovrà erogare il seguente servizio;
  - o progettazione di immagine degli interni,
  - o progettazione grafica segnaletica interna ed esternasecondo le modalità stabilite nel paragrafo 2.3 del Capitolato Tecnico.

## ARTICOLO 9

### LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il Fornitore si obbliga ad erogare le forniture ed a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli di servizio stabiliti nel Capitolato Tecnico, o, se migliorativi, nell'Offerta Tecnica.
2. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti e/o offerti, se migliorativi o integrativi, per i servizi oggetto di gara, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.



## ARTICOLO 10

### CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato sub E; in particolare detti corrispettivi sono così articolati:
  - a) prezzo per la fornitura dei prodotti, comprensivi della progettazione degli ambienti di livello standard, nonché della prestazione dei servizi connessi e di ogni altra attività necessaria per il perfetto adempimento in ragione di quanto previsto nella presente Convenzione; peraltro, in caso di fornitura di prodotti di segnaletica interna ed esterna, il relativo prezzo è comprensivo altresì della prestazione del servizio di progettazione grafica segnaletica interna ed esterna, se espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente;
  - b) prezzo per il servizio di progettazione degli ambienti di livello superiore, se espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente, secondo quanto stabilito nel precedente articolo 6,
  - c) prezzo per il servizio di progettazione di immagine degli interni, se espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente, determinato in ragione di quanto stabilito nel precedente articolo 6.
2. Il corrispettivo di cui al precedente articolo, lettera a), è dovuto dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di Accettazione” (salvo in caso nel quale l'Amministrazione non proceda con l'emissione dell'ordinativo per cui dovrà procedere con il pagamento del corrispettivo come descritto all'articolo 6 comma 6) di cui al precedente articolo 7; i corrispettivi di cui al precedente articolo, lettere b), c) sono dovuti all'avvenuta esecuzione del relativo servizio.
3. I predetti corrispettivi saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti. Ciascuna fattura potrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura. I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a n. 30 (trenta) giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura e dell'eventuale documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, e accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente, sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato al Fornitore presso \_\_\_\_\_, Codice IBAN \_\_\_\_\_, dedicato anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

**[clausola eventuale: tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore abbia autorizzato la pubblicazione]**

Le generalità ed il codice fiscale del/dei soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata dichiarazione rilasciata a Consip, la quale ancorché non materialmente allegata costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione.

**[clausola eventuale: tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore non abbia dato autorizzazione alla pubblicazione]**



Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni ordinanti all'atto dell'accettazione dell'Ordinativo di fornitura secondo le modalità indicate all'art. 3 delle Condizioni Generali.

4. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 7, delle Condizioni Generali.

Trascorso il termine di cui sopra rimane ferma la facoltà per il Fornitore, previa diffida ad adempiere all'Amministrazione Contraente e trascorsi n. 30 (trenta) giorni dalla diffida stessa, di procedere alla risoluzione del singolo Ordinativo di Fornitura.

5. *[clausola eventuale: tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore, all'atto della stipula della Convenzione, offrirà lo sconto facoltativo oggetto del presente comma]* Alle Amministrazioni Contraenti che, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto - ai sensi dell'art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 - al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, nelle modalità e nei termini di cui ai successivi commi, il Fornitore applicherà uno sconto pari a \_\_\_\_\_, fatto salvo quanto previsto alle Condizioni Generali e quanto stabilito all'art. 117, D.Lgs. n. 163/2006. Qualora, l'Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto.
6. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006, in ragione di quanto stabilito nel paragrafo 2.10 del Capitolato Tecnico.

## ARTICOLO 11

### COSTI DELLA SICUREZZA

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, ad integrare il *“Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze”* allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

## ARTICOLO 12

### PENALI

1. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la fissazione della data del sopralluogo, di cui al precedente articolo 6, comma 2, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 25,00=



- (venticinque/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la consegna della *"Relazione preliminare"*, di cui al precedente articolo 6, comma 3, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 25,00= (venticinque/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
  3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la consegna del Progetto con allegato il Dettaglio della Fornitura, di cui al precedente articolo 6, commi 6 e 7, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 50,00= (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
  4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la consegna della documentazione modificata e/o integrata, di cui al precedente articolo 6, commi 6 e 7, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 50,00= (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
  5. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine stabilito per consegna di quanto oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, di cui al precedente articolo 7, comma 3, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 50,00= (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
  6. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione del prodotto oggetto di collaudo negativo, di cui al precedente articolo 7, comma 5, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 25,00= (venticinque/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
  7. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine stabilito per l'attivazione del customer care, di cui al precedente articolo 8, comma 1, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a Euro 100,00= (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
  8. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la consegna della reportistica, di cui al precedente articolo 8, comma 2, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a Euro 100,00= (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
  9. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura e/o il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
  10. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel



paragrafo 3 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:

- su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
  - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
  - su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
11. In caso di doppio esito negativo dei controlli di cui al par. 4 del Capitolato tecnico, Consip applicherà al Fornitore una penale pari a Euro 1.000,00= (mille/00).
  12. Per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine di n. 30 (trenta) giorni previsto al paragrafo 2.8 del Capitolato Tecnico, nell'adempimento dell'obbligo di sostituzione dei Centri di assistenza convenzionati eventualmente offerti in sede di gara, il Fornitore sarà tenuto al pagamento di una penale pari ad Euro 100,00= (cento/00), fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
  13. Per ogni punto percentuale superiore alla soglia massima di difettosità consentita dai livelli di servizio previsti per il servizio di *Customer Care*, di cui al paragrafo 2.9 del Capitolato Tecnico, Consip applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 50,00= (cinquanta/00), fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

## ARTICOLO 13

### CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_ avente n. \_\_\_\_\_ di importo pari ad Euro \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/00), il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali. Il documento attestante l'avvenuta parziale esecuzione delle prestazioni contrattuali - in base al quale è possibile l'effettuazione dello svincolo parziale della detta garanzia - è emesso da Consip con cadenza semestrale.
2. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle



verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ e avente n. \_\_\_\_\_ pari ad un importo di Euro \_\_\_\_\_.

3. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma 2 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

#### **ARTICOLO 14**

##### **RISOLUZIONE**

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione:
  - la mancata attivazione del *customer care* entro n. 30 (trenta) giorni solari dalla data di stipula della presente Convenzione;
  - il mancato mantenimento del numero e tipologia dei centri di assistenza, secondo quanto stabilito al paragrafo 2.8 del Capitolato Tecnico;
2. Costituisce ulteriore causa di risoluzione della presente Convenzione, l'esito negativo del terzo ciclo di verifiche di conformità eventualmente effettuato da Consip S.p.A. con le modalità e termini descritti al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico.
3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte di Consip S.p.A. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.

#### **ARTICOLO 15**

##### **DIVIETO DI SUBAPPALTO**

*[da inserire se il subappalto è vietato]*

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

##### **SUBAPPALTO**

*[da inserire se il subappalto è autorizzato]*

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:  
\_\_\_\_\_
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

#### **ARTICOLO 16**





#### **RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

1. Il Responsabile del Servizio nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

#### **ARTICOLO 17**

##### **SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI**

1. Il Fornitore ha l'onere di informare la Consip S.p.A. sulla eventuale indisponibilità per "fuori produzione" di uno o più prodotti oggetto della Convenzione; in tale caso, il Fornitore ha facoltà di proporre un nuovo prodotto in sostituzione, che potrà entrare nel Catalogo dei prodotti oggetto della Convenzione previa approvazione di Consip S.p.A., nei limiti e secondo quanto stabilito nel paragrafo 2.11 del Capitolato Tecnico.
2. La sostituzione del prodotto potrà avvenire unicamente a seguito dell'approvazione di Consip S.p.A. e senza alcuna variazione in aumento del prezzo unitario del prodotto sostituito.

#### **ARTICOLO 18**

##### **CLAUSOLA FINALE**

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, li \_\_\_\_

CONSIP S.p.A.

Dott. Danilo Oreste Broggi

IL FORNITORE

Il legale rappresentante



*[da inserire in caso di firma digitale]*

CONSIP S.p.A.

Dott. Danilo Oreste Broggi

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal \_\_\_\_\_ al, \_\_\_\_\_

IL FORNITORE

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal \_\_\_\_\_ al, \_\_\_\_\_

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Modalità di attivazione della fornitura); Articolo 7 (Consegna collaudo e accettazione); Articolo 8 (Servizi connessi e opzionali); Articolo 9 (Livelli di servizio); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Cauzione); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 18 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Deontologico), Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).

Roma, lì \_\_\_\_ \_\_\_\_

IL FORNITORE

Il legale rappresentante

*[da inserire in caso di firma digitale]*

IL FORNITORE



C.F.:

Certificatore:

Validità: dal \_\_\_\_\_ al, \_\_\_\_\_